

## **Finanziaria 2007 (documento ufficiale)**

... omissis ...

### **Articolo 17 - Innalzamento rapporto alunni-docenti**

1. A decorrere dall'a.s. 2007/08, il rapporto alunni/docente è progressivamente incrementato fino a raggiungere il rapporto di 12 alunni per ogni docente entro l'a.s. 2012/13, nella misura, rispettivamente, di 10,6 alunni per un docente nell'a.s. 2007/08 e di 11 alunni per un docente nell'a.s. 2008/09. Per i restanti anni scolastici, detto rapporto è incrementato nella misura dello 0,25 in ragione d'anno.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'a.s. 2007/08:
  - a) è soppresso l'organico funzionale previsto, per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, dall'art. 1, comma 72, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  - b) è innalzato il rapporto alunni/klasse, previsto dalla vigente normativa, nella misura e sulla base di parametri e criteri previsti dai decreti di cui al comma 3 del presente articolo;
  - c) è abrogato l'art. 10 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 24.7.1998, n. 331 che prevede deroghe, alla vigente disciplina in materia di formazione delle classi, nel caso in cui le stesse accolgano alunni portatori di handicap sebbene assistiti dal docente di sostegno;
  - d) è abrogato il comma 3 dell'art. 18 del Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 24.7.1998, n. 331; conseguentemente i criteri generali in materia di formazione delle classi si applicano anche nel caso di istituti in cui siano presenti corsi relativi a più indirizzi, secondo modalità da definire con i decreti di cui al comma 3 del presente articolo;
  - e) in attesa di una complessiva revisione, entro il termine stabilito dalla vigente normativa, della disciplina di cui al decreto legislativo 17.10.2005, n. 227 in materia di formazione iniziale dei docenti, è abrogato il comma 4 dell'art. 1 della legge 3.8.1998, n. 315, fatto salvo il completamento dei corsi biennali già attivati per l'anno accademico 2006/07.
3. Con uno o più decreti del Ministero della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono definiti i parametri e le modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 2 nonché ulteriori criteri e modalità finalizzati ad una revisione dell'attuale organizzazione didattica che consenta il perseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

### **Articolo 18 - Riduzione personale ATA**

1. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni organiche dei collaboratori scolastici e degli assistenti amministrativi in modo da conseguire, nell'a.s. 2007/08, una riduzione del 6% della consistenza numerica di ciascuna delle citate dotazioni organiche determinate per l'a.s. 2006/07.

### **Articolo 19 - Interventi sugli insegnanti di sostegno**

All'art. 40, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole "138 alunni" sono sostituite con le parole "168 alunni" e all'art. 40, comma 1, settimo periodo, della medesima legge, sono soppresses le parole da: "nonché la possibilità" alle parole: "particolarmente gravi". Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'a.s. 2007/08.

... omissis ...